



2026/1834

24.7.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1834 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2026

relativa alle clausole tipo facoltative elaborate in applicazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (il «regolamento») stabilisce che la Commissione formuli raccomandazioni contenenti clausole tipo facoltative relative alle informazioni da fornire ai fini dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.
- 2) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli importatori dimostrino e comunichino che i contratti di fornitura riguardano solo petrolio greggio, gas naturale o carbone la cui produzione è soggetta a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelle stabilite nel regolamento.
- 3) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento l'obbligo di cui sopra si applica ai contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente. Per quanto riguarda i contratti conclusi prima di quella data, l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che gli importatori hanno l'obbligo di compiere ogni ragionevole sforzo per esigere nei loro contratti tale equivalenza a livello di produttore.
- 4) Le clausole tipo facoltative possono essere usate dagli importatori che immettono petrolio greggio, gas naturale e carbone sul mercato dell'Unione nel processo di modifica o rinnovo di contratti esistenti o di sottoscrizione di nuovi contratti per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale e carbone.
- 5) Le clausole tipo facoltative sono intese a promuovere pratiche contrattuali eque, trasparenti e sostenibili, offrire un quadro per l'adeguamento dei termini contrattuali, sostenere la conformità al regolamento (UE) 2024/1787 e fare in modo che l'Unione possa contare su una fornitura affidabile di petrolio greggio, gas naturale, GNL e carbone.
- 6) Oltre all'equivalenza delle misure gli importatori hanno l'obbligo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, di comunicare annualmente i dati e le informazioni sulle emissioni di metano forniti dai paesi e dalle imprese che esportano nell'Unione, compresa l'indicazione del fatto che le emissioni di metano sono o meno misurate, comunicate e ridotte, e, se lo sono, in che modo.
- 7) L'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento impone inoltre agli importatori di comunicare, entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, secondo una metodologia che sarà stabilita dalla Commissione, l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione. L'obbligo stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento si applica ai contratti conclusi o rinnovati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Per i contratti conclusi prima di tale data gli importatori hanno l'obbligo di compiere ogni ragionevole sforzo per comunicare l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj>).

- 8) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, del regolamento gli importatori sono tenuti a dimostrare che l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione è inferiore ai valori massimi che saranno stabiliti dalla Commissione. In base all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento, i valori di intensità di metano devono essere stabiliti dalla Commissione con atti delegati. Prima di stabilirli la Commissione valuta l'impatto potenziale di vari livelli di valori massimi sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento sia sulla promozione della riduzione delle emissioni di metano e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al riguardo. La Commissione deve stabilire questi valori a livelli che promuovono la riduzione delle emissioni di metano nel mondo relativamente al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione, preservando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale, garantendo una distribuzione equilibrata dei volumi di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione come anche un trattamento non discriminatorio, e proteggendo la competitività dell'economia dell'Unione.
- 9) Per dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'importatore deve fornirne la prova alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, designate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Il regolamento non indica alcun mezzo o requisito concreto a tal fine. In particolare non impone la tracciabilità fisica delle molecole, delle consegne o dei carichi.
- 10) Se l'importatore ha un rapporto diretto con il produttore o può identificarlo tramite i rapporti contrattuali con intermediari, la prova della conformità e qualsiasi altra informazione riguardante, ad esempio, la misurazione, la comunicazione e la verifica del metano, possono essere trasmesse dal produttore all'importatore lungo la catena di approvvigionamento, come parte integrante o insieme ai contratti e/o alla fornitura di energia fisica, e da ultimo dall'importatore alle autorità competenti dello Stato membro.
- 11) Se è difficile o impossibile stabilire un rapporto diretto o indiretto tra il produttore e l'importatore a causa, ad esempio, della pratica di miscelare diverse forniture di gas o petrolio a scopo di trasporto o stoccaggio, o per via di scambi commerciali in hub o borse prima dell'esportazione, gli importatori dispongono di varie opzioni per dimostrare la conformità ai requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787.
- 12) Un tipo di soluzione di conformità che le autorità competenti degli Stati membri possono accettare, nei casi di cui al considerando 11, come dimostrazione del rispetto dei requisiti di importazione del regolamento è detta «tracciamento e dichiarazione». Questo metodo tiene traccia delle transazioni di petrolio greggio, gas naturale o carbone lungo la catena di approvvigionamento, dalla produzione all'importatore, anche nelle varie borse e hub in cui si effettua la compravendita di energia. In una soluzione del tipo «tracciamento e dichiarazione» le informazioni relative a una determinata quantità di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotto di cui gli importatori sono tenuti a dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2024/1787 sono trasmesse lungo la catena di approvvigionamento dalle controparti contrattuali o raccolte dai fornitori di soluzioni di conformità. Le informazioni seguono le quantità specifiche di energia via via che, tramite le operazioni commerciali, sono trasferite dal produttore all'importatore nella catena di approvvigionamento.
- 13) Un altro tipo di soluzione di conformità che le autorità competenti degli Stati membri possono accettare, nei casi di cui al considerando 11, come dimostrazione del rispetto dei requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787 è la «certificazione». I fornitori di soluzioni di conformità rilasciano un certificato ai produttori di petrolio greggio, gas naturale o carbone che hanno dimostrato il rispetto dei requisiti del regolamento. Anziché fornire prova della tracciabilità e della consegna, fisica o contrattuale, delle corrispondenti quantità di energia conforme immessa sui mercati dell'Unione, gli importatori possono ottenere questi certificati, che contengono o sono presentati insieme a tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del regolamento.
- 14) È opportuno che le soluzioni di conformità rispondano a una serie di criteri minimi perché le autorità competenti degli Stati membri le ritengano adatte a essere usate dagli importatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di importazione del regolamento e al fine di ridurre al minimo il rischio di certificazioni o dichiarazioni fraudolente o multiple,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) Si raccomanda alle parti contraenti di utilizzare le clausole tipo facoltative di cui alla sezione 2 dell'allegato nei loro contratti di fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone da immettere sul mercato dell'Unione.
- 2) Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di promuovere l'uso delle clausole tipo di cui alla sezione 2 dell'allegato.
- 3) Nei casi in cui è difficile o impossibile stabilire un rapporto diretto o indiretto tra il produttore e l'importatore, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità dette «tracciamento e dichiarazione» e «certificazione», come descritte nella presente raccomandazione, affinché le parti obbligate vi possano fare ricorso per dimostrare il rispetto dei requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787. In questi casi, quando valutano se le informazioni presentate dagli importatori sono conformi ai requisiti del regolamento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026

Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Riconoscimento dei fornitori di soluzioni di conformità, criteri applicabili alle soluzioni di conformità e clausole tipo facoltative**Clausola di esclusione di responsabilità**

Le informazioni e gli orientamenti che figurano nel presente allegato sono intesi ad aiutare gli operatori economici a ottemperare agli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1787. Le clausole proposte sono clausole tipo facoltative non vincolanti.

1. Riconoscimento dei fornitori di soluzioni di conformità da parte delle autorità competenti degli Stati membri e criteri per le soluzioni di conformità

Ai fini della sezione 1 della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «autorità competente dello Stato membro»: l'autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore designata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787;
- b) «documento di conformità»: documento, ad esempio un certificato, rilasciato da un fornitore di soluzioni di conformità al fine di fornire la prova scritta che una quantità di petrolio greggio, gas naturale o carbone immessa sul mercato dell'Unione è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2024/1787, e contenente o presentato insieme ai documenti che attestano tale conformità;
- c) «fornitore di soluzioni di conformità»: soggetto che gestisce la soluzione di conformità e rilascia documenti di conformità ai produttori di petrolio greggio, gas naturale o carbone che hanno dimostrato il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2024/1787. I tipi di soluzioni di conformità previsti nella presente raccomandazione sono descritti nei considerando 12 e 13;
- d) «rilascio»: l'atto con cui il fornitore della soluzione di conformità crea il documento di conformità dopo avere accertato che il produttore dimostra di rispettare i requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787;
- e) «dichiarazione» o «dichiarare»: l'atto con cui l'importatore presenta all'autorità competente dello Stato membro dell'UE il documento di conformità acquistato dal fornitore di soluzioni di conformità o da terzi, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787.

Nei casi in cui è difficile o impossibile stabilire un rapporto diretto o indiretto tra il produttore e l'importatore, in conformità del considerando 11 della presente raccomandazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità dette «tracciamento e dichiarazione» e «certificazione», come descritte rispettivamente nei considerando 12 e 13 della presente raccomandazione, cui possono ricorrere le parti obbligate per dimostrare il rispetto dei requisiti di importazione dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787.

In tali casi, al fine di ridurre al minimo il rischio di certificazioni o dichiarazioni fraudolente o multiple, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le soluzioni di conformità soddisfino almeno i criteri descritti di seguito.

- 1. Le informazioni contenute nei documenti di conformità presentati dagli importatori, o fornite insieme ad essi, dovrebbero consistere almeno negli elementi seguenti:
 - i) numero di registrazione/identificazione e data di rilascio del documento di conformità;
 - ii) periodo di validità del documento di conformità;
 - iii) paese di origine della produzione di petrolio greggio, gas naturale o carbone oggetto del documento di conformità;
 - iv) identità e ubicazione del sito di produzione, quantità di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotta oggetto del documento di conformità e periodo di produzione;
 - v) informazioni che dimostrano il rispetto degli obblighi di importazione stabiliti rispettivamente per il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787.

2. Insieme ai documenti di conformità, gli importatori dovrebbero presentare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto del regolamento (UE) 2024/1787 a livello di produttore.
3. Gli importatori possono combinare diversi mezzi di prova della conformità per le quantità che immettono sui mercati dell'Unione, ma non dovrebbero presentare un numero di documenti di conformità superiore, in termini di quantità di energia rappresentata, alla quantità totale di energia dello stesso tipo che hanno fisicamente immesso sul mercato dell'UE nel periodo di riferimento pertinente. Inoltre il paese di origine della produzione indicato nei documenti di conformità dovrebbe corrispondere al paese di origine della produzione del petrolio greggio, del gas naturale o del carbone fisicamente immesso sul mercato dell'Unione.
4. I fornitori di soluzioni di conformità dovrebbero istituire un registro che contenga almeno tutte le informazioni raccomandate al punto 1 per tutti i documenti di conformità rilasciati; in caso di certificazione, nel registro dovrebbe anche figurare la data in cui il certificato è stato dichiarato. Tutte queste informazioni dovrebbero essere pubblicate. Le informazioni commerciali riservate non dovrebbero essere pubblicate, ma se necessario dovrebbero essere trasmesse direttamente all'autorità competente e trattate conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1787.
5. I fornitori di soluzioni di conformità dovrebbero attuare misure per evitare il doppio rilascio e la doppia dichiarazione dei documenti di conformità e pubblicare informazioni sulle misure attuate.
6. Al momento del rilascio di ogni serie di documenti di conformità, i fornitori di soluzioni di conformità dovrebbero verificare sistematicamente le informazioni contenute nel registro di altri fornitori di soluzioni di conformità che operano nei mercati in cui essi rilasciano i documenti di conformità, per evitare che la prova di conformità per un volume di energia prodotto in un determinato periodo in un determinato sito sia rilasciata più di una volta allo stesso produttore. Il documento di conformità dovrebbe contenere o essere corredato della conferma che questa verifica è stata effettuata e che è escluso il rilascio di più documenti di conformità. Il rischio di doppio rilascio sarebbe inoltre notevolmente ridotto se i fornitori di soluzioni di conformità imponessero ai produttori di utilizzare un solo fornitore di soluzioni di conformità per ciascun sito di produzione.
7. Il documento di conformità dovrebbe essere dichiarato una sola volta dall'importatore, che successivamente dovrebbe trasmettere al fornitore di soluzioni di conformità le informazioni relative alla dichiarazione da includere nella parte pubblica del registro; il certificato non potrà più essere disponibile per una seconda dichiarazione dallo stesso o da un altro importatore.
8. I fornitori di soluzioni di conformità dovrebbero essere giuridicamente e funzionalmente indipendenti da qualsiasi soggetto che svolga attività di produzione, fornitura, distribuzione o trasmissione e importazione di energia da petrolio greggio, gas naturale o carbone, o da qualsiasi altro soggetto con cui possa avere un conflitto di interessi, vale a dire ogni fornitore di soluzioni di conformità dovrebbe essere un soggetto giuridicamente distinto che opera con piena imparzialità ed è indipendente a livello di governo societario e organizzazione interna delle attività, compresa la separazione contabile.
9. Se prima della consegna finale nell'Unione il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone importato transita attraverso uno o più paesi terzi, gli importatori che intendono utilizzare certificati per dimostrare il rispetto del regolamento (UE) 2024/1787 dovrebbero fornire prova di questa importazione precedente nell'Unione attraverso paesi terzi.
10. È opportuno pubblicare documenti che illustrano il funzionamento della soluzione di conformità offerta dal fornitore di soluzioni di conformità e la metodologia da esso applicata per accertare il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2024/1787. Vi dovrebbero figurare le informazioni sul funzionamento e sulle regole della soluzione di conformità, sulle responsabilità e sugli obblighi in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'uso della soluzione (quali i fornitori di soluzioni di conformità, i produttori che intendono procurarsi una prova di conformità, gli importatori che presentano i documenti di conformità per dimostrare il rispetto del regolamento (UE) 2024/1787, così come eventuali intermediari) e i riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento, compresi i requisiti che i produttori devono soddisfare per rispettarlo.
11. I documenti di conformità dovrebbero essere rilasciati ai produttori interessati conformemente al punto 1 solo previo esito positivo di una verifica esterna svolta da terzi per determinare la conformità ai requisiti della soluzione di conformità e previa presentazione della relativa relazione.

12. Una volta che un tipo di soluzione di conformità è riconosciuto conforme al regolamento (UE) 2024/1787 dall'autorità competente dello Stato membro, il riconoscimento dovrebbe rimanere valido finché le condizioni della soluzione di conformità non sono modificate in modo sostanziale. Le eventuali modifiche delle condizioni della soluzione di conformità dovrebbero essere comunicate almeno su base annuale dai fornitori di soluzioni di conformità all'autorità competente dello Stato membro che l'ha riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri hanno il diritto di revocare il riconoscimento previa valutazione e con un preavviso ragionevole. Il riconoscimento di un fornitore di soluzioni di conformità da parte dell'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
13. Il documento di conformità dovrebbe essere valido al momento di dimostrare la conformità alle autorità competenti degli Stati membri e il suo periodo di validità dovrebbe essere conforme agli obblighi di comunicazione dei pertinenti requisiti di importazione del regolamento (UE) 2024/1787 per i quali il documento è utilizzato, in ogni caso non superiore a 24 mesi a decorrere dall'inizio del periodo di produzione che esso copre.
14. Nel caso specifico dei requisiti di importazione a norma del regolamento (UE) 2024/1787 che esigono la verifica, da parte di terzi indipendenti, delle relazioni sulle emissioni di metano, i fornitori di soluzioni di conformità non dovrebbero fare alcuna distinzione tra i vari verificatori che sono stati accreditati a norma dell'articolo 9 del regolamento.

2. Clausole tipo

Clausola 1 — Obblighi dell'acquirente finale

Nota: la catena contrattuale può includere vari venditori e acquirenti successivi fino all'acquirente finale. Questa clausola riguarda l'acquirente finale. Le altre clausole possono essere utilizzate, con i necessari adeguamenti, anche dai venditori e dagli acquirenti successivi.

Le parti riconoscono che l'acquirente finale è considerato «importatore» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 quando immette sul mercato dell'Unione [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] proveniente da un paese terzo, nel qual caso ha l'obbligo di espletare gli atti e le formalità previsti dal capo 5 del regolamento.

Clausola 2 — Divulgazione delle informazioni

Il venditore riconosce che le informazioni che l'acquirente riceve dal venditore ed è giuridicamente tenuto a trasmettere a un'autorità competente a norma degli articoli da 27 a 29 e dell'allegato IX del regolamento (UE) 2024/1787 possono essere condivise da tale autorità competente o dal rispettivo Stato membro con la Commissione europea ed essere successivamente pubblicate nella banca dati della Commissione per la trasparenza sul metano e nell'ambito dei profili di prestazione in materia di metano stabiliti dalla Commissione a norma del regolamento.

Il venditore esonera l'acquirente da qualsiasi obbligo di non divulgazione applicabile a norma del presente contratto, in relazione a tali informazioni e unicamente per consentirgli di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1787.

Clausola 3 — Prova della conformità

Nota: questa clausola contiene varie opzioni per tenere conto dei contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 (articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787) e dei contratti conclusi o rinnovati prima del 4 agosto 2024 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 (articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787).

Il punto 3 della clausola si applica solo ai contratti conclusi o rinnovati prima del 4 agosto 2024 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027.

I punti 1 e 2 si applicano solo ai contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per i contratti conclusi o rinnovati prima del 4 agosto 2024 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027, si rimanda alle note in calce.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 il venditore si impegna a dimostrare e comunicare ⁽¹⁾ all'acquirente che il [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] proveniente da un paese terzo, fornito nel quadro del presente contratto e inteso a essere immesso nel mercato dell'Unione è soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite [per il petrolio greggio/gas naturale/GNL: all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), punto i)] [per il carbone: all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), punto ii)] del regolamento (UE) 2024/1787.

2. Ai fini del paragrafo 1, il venditore si impegna a fornire un documento di conformità ⁽²⁾ entro il [data anteriore al 31 maggio 2028, che sono le parti a stabilire] ⁽³⁾ riguardo al [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] fornito a decorrere dal 1° gennaio 2027, e successivamente a cadenza annua entro il [data anteriore al 31 maggio, concordata dalle parti] dell'anno seguente riguardo al [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] fornito nell'anno civile precedente.

3. Il venditore che omette di fornire, completamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato al paragrafo 2, si impegna a presentare all'acquirente una valida giustificazione che illustri ogni ragionevole sforzo compiuto per ottenere le informazioni e fornirgliel. La valida giustificazione è presentata entro il [data concordata dalle parti, ma non oltre il ... per consentire una comunicazione tempestiva a norma del regolamento (UE) 2024/1787].

Clausola 4 — Non applicazione della clausola 3 per i prodotti di una determinata origine

1. Il venditore è esonerato dagli obblighi della clausola 3 solo per il [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] fornito nel quadro del presente contratto e prodotto esclusivamente in un paese al di fuori dell'Unione europea che, secondo un atto della Commissione europea, è dotato di un sistema di misure di monitoraggio, comunicazione e verifica ritenuto equivalente a quello dell'Unione in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1787, per tutto il tempo in cui tale atto è in vigore nell'Unione.

L'acquirente fornirà al venditore il pertinente atto della Commissione europea al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il venditore sarà esonerato dagli obblighi della clausola 3 previa presentazione di prove scritte che confermino il luogo di produzione del [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone].

2. Gli obblighi della clausola 3 continueranno ad applicarsi al [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] di qualsiasi altra origine che non soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1.

⁽¹⁾ Per i contratti conclusi o rinnovati prima del 4 agosto 2024 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027: «A decorrere dal 1° gennaio 2027, il venditore compie ogni ragionevole sforzo per dimostrare e comunicare all'acquirente...».

⁽²⁾ Idem, per i contratti conclusi prima del 4 agosto 2024 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 questo impegno dovrebbe consistere nel compiere ogni ragionevole sforzo a tal fine.

⁽³⁾ È opportuno che la data entro la quale il venditore deve fornire le informazioni si situi al più tardi all'inizio del secondo trimestre dell'anno civile in cui l'acquirente è tenuto a comunicarle all'autorità nazionale competente dell'UE. Ottenere le informazioni con un certo anticipo nell'anno civile di comunicazione dovrebbe consentire all'acquirente di riceverle tutte in tempo utile e, se necessario, di effettuare controlli incrociati prima del termine annuo del 31 maggio stabilito all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787. Il venditore dovrebbe pertanto, entro una data all'inizio del secondo trimestre del 2028, comunicare le informazioni sul prodotto fornito nell'intero anno 2027, e così via. Gli importatori sono tenuti ad ottemperare all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le imprese sono perciò incoraggiate a riferire entro il 31 maggio 2027 riguardo al [petrolio greggio/gas naturale/GNL/carbone] fornito a decorrere dal 1° gennaio 2027 nel quadro dei contratti in vigore in tale data o successivamente.